



# COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

## Ufficio Tributi

Tel. 0423-761146-47 Orario ufficio: dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00

Fax. 0423-761139 Martedì 16.00-18.30

e-mail [tributi@comune.castellodigodego.tv.it](mailto:tributi@comune.castellodigodego.tv.it)

## NOVITA' IUC 2016: EVENTUALE RIDUZIONE DEL 50 % PER COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA.

L'Art. 1 comma 10 lettera b) della Legge n. 208 del 28-12-2015 (finanziaria 2016) pubblicato in G.U. il 30-12-2015 n. 302 stabilisce :

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«**0a**) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- 1) IL COMODANTE (es. genitori) **DEVE POSSEDERE UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA**
- 2) IL COMODANTE (es. genitori) **PUO' POSSEDERE IN AGGIUNTA SOLO UN ALTRO IMMOBILE CHE SIA ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLO STESSO COMUNE**
- 3) IL COMODANTE (es. genitori) **DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO**
- 4) IL COMODATARIO (es. figlio) **DEVE ESSERE UN PARENTE DI PRIMO GRADO DEL SOGGETTO PASSIVO (genitori e figli)**
- 5) IL COMODATARIO (es. figlio) **DEVE UTILIZZARE L'UNITA' IMMOBILIARE COME ABITAZIONE PRINCIPALE (RESIDENZA E DIMORA ABITUALE SUA E DEL NUCLEO FAMILIARE)**
- 6) L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO E L'IMMOBILE DEL COMODANTE: **NON DEVONO ESSERE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9;**
- 6) IL CONTRATTO DI COMODATO (scritto o verbale) **DEVE ESSERE REGISTRATO all'agenzia delle entrate;** prima della registrazione del contratto verificate di possedere effettivamente i requisiti!
- 5) ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI **MEDIANTE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU**

E stato chiarito dalla risoluzione 1/df del 17/02/2016 del MEF che per unità immobiliare o immobile in questo caso si intende immobile ad uso abitativo.